Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 novembre 2013;

VISTO l'articolo 8 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 gennaio 2016;

VISTA la convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico (di seguito *Ministero*), sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione Bancaria Italiana (di seguito *ABI*) e Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (di seguito *CDP*) in data 14 febbraio 2014, e successivi addendum;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

VISTO il decreto del *Ministero* del 14 gennaio 2020 di Individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2020, serie generale n. 61;

VISTA la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero* avvenuta con d.P.C.M. del 6 novembre 2020;

VISTO l'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'art. 1, comma 42, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

CONSIDERATE le specifiche sanzioni in caso di violazione dell'art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'articolo 1, comma 55, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, (di seguito *legge 232/2016*), che, al fine di favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso la manifattura digitale e di incrementare l'innovazione e l'efficienza del sistema imprenditoriale, anche tramite l'innovazione di processo o di prodotto, consente alle imprese di micro, piccola e media dimensione di accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.

69, per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti;

VISTO il comma 56 del medesimo articolo 1, che, a fronte della realizzazione di investimenti aventi le predette finalità prevede la maggiorazione del 30% del contributo di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 69/2013;

VISTO il comma 54 del medesimo articolo 1, che riserva una quota pari al 20 per cento delle risorse di cui al comma 53, alla concessione dei contributi di cui al predetto comma 56;

VISTO l'articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, (di seguito *legge 205/2017*), che proroga il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 69/2013, fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili;

VISTO l'articolo 1, comma 41, della *legge 205/2017* che riserva una quota pari al 30 per cento delle risorse di cui al comma 40 del predetto articolo 1, alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 56, della *legge 232/2016*, a fronte degli investimenti di cui al comma 55 del medesimo articolo 1 della *legge 232/2016*;

VISTO l'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo il quale all'integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 40, della legge *205/2017* si applicano la riserva di cui al comma 41 nonché il termine di cui al comma 42 dell'articolo 1 della citata legge *205/2017*;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

VISTO il decreto 30 dicembre 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023;

VISTO il decreto 13 gennaio 2021 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha proceduto all'assegnazione degli stanziamenti di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2021, tra gli altri, al titolare della Direzione generale per gli incentivi alle imprese;

VISTO l'articolo 20, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevede l'erogazione del contributo in un'unica soluzione per le domande, presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° maggio 2019 ovvero dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 34/2019, aventi un importo del finanziamento deliberato non superiore a 100.000,00 euro;

VISTO l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha apportato modifiche al comma 4 del predetto articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, prevedendo l'erogazione del contributo in un'unica soluzione per le domande, presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 17 luglio 2020

ovvero dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 76/2020, aventi un importo del finanziamento deliberato non superiore a 200.000,00 euro;

VISTO l'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha apportato modifiche al comma 4 del predetto articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, prevedendo l'erogazione in un'unica soluzione per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° gennaio 2021, indipendentemente dall'importo del finanziamento deliberato;

VISTA la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero* del 15 febbraio 2017, n. 14036, recante i termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 gennaio 2016;

VISTA la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero* del 24 febbraio 2017, n. 17677, recante chiarimenti in merito alla menzionata circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017;

VISTA la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero* del 9 marzo 2017, n. 22504, recante variazioni in merito alle succitate circolari n.14036 del 15 febbraio 2017 e n. 17677 del 24 febbraio 2017;

VISTA la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero* del 31 luglio 2017, n. 95925, recante integrazioni in merito alle succitate circolari n.14036 del 15 febbraio 2017, n. 17677 del 24 febbraio 2017 e n. 22504 del 9 marzo 2017;

VISTA la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero* del 3 agosto 2018, n. 269210, recante modifiche e integrazioni in merito alle succitate circolari n. 14036 del 15 febbraio 2017, n. 17677 del 24 febbraio 2017, n. 22504 del 9 marzo 2017 e n. 95925 del 31 luglio 2017;

VISTA la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero* del 19 luglio 2019, n. 295900, recante modifiche e integrazioni in merito alle succitate circolari n. 14036 del 15 febbraio 2017, n. 17677 del 24 febbraio 2017, n. 22504 del 9 marzo 2017, n. 95925 del 31 luglio 2017, e n. 269210 del 3 agosto 2018;

VISTA la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero* del 22 luglio 2019, n. 296976, recante modifiche e integrazioni in merito alle succitate circolari n. 14036 del 15 febbraio 2017, n. 17677 del 24 febbraio 2017, n. 22504 del 9 marzo 2017, n. 95925 del 31 luglio 2017, n. 269210 del 3 agosto 2018 e n. 295900 del 19 luglio 2019;

TENUTO CONTO dell'adesione alla suddetta convenzione, così come modificata dai successivi addendum, stipulata tra il *Ministero*, l'*ABI* e *CDP* da parte della **UNICREDIT SPA** come risultante dall'elenco pubblicato nel sito internet del *Ministero*;

VISTA la domanda di accesso alle agevolazioni

- CUP N. **B66G21014890008**
- Dell'impresa **FACCHINI LINO SNC DI FACCHINI PAOLO & C.**
- Con sede legale in **VIA BELTRAMI 8 Curtatone (MN)**

- Sede operativa in **VIA BELTRAMI 8 Curtatone (MN)**
- Codice Fiscale/ Partita IVA **02259450209**
- Dimensione impresa **Piccola**
- Settore di attività **Altro**
- Codice ATECO 2007 **01.61.00**
- Misura consentita dell'agevolazione per settore e dimensione di impresa **20** % ESL
- Presentata il **08/01/2021**
- Alla **UNICREDIT SPA**
- Richiesta al Fondo di garanzia n° **2790101** del **12/02/2021**

VISTO il decreto 31 maggio 2017, n. 115, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 luglio 2017, n. 175, recante il regolamento per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il **COR 5312615** rilasciato dal predetto Registro nazionale degli aiuti di Stato il 06/05/2021;

VISTA la richiesta di prenotazione provvista e contributo n° **21NS020316420292** del **03/02/2021** presentata dalla **UNICREDIT SPA**;

VISTA la comunicazione di avvenuta prenotazione del contributo del *Ministero* n° **44739** del **05/02/2021**;

VISTA la comunicazione dei finanziamenti deliberati n° **90878** del **19/03/2021** da parte della **UNICREDIT SPA;**

CONSIDERATO che la **UNICREDIT SPA** ha deliberato un finanziamento bancario /finanziamento in leasing (di seguito "*finanziamento*") in data **11/01/2021** della durata di **5** anni per un importo pari a **€ 199.500,00**, a fronte di investimenti per l'acquisizione/acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo (di seguito *investimenti ordinari*) e/o di investimenti in beni materiali e immateriali elencati negli allegati n. 6/A e n. 6/B alla predetta circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 e ss.mm.ii., (di seguito *investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti*), pari complessivamente a **€ 199.500,00** (importi in euro, IVA esclusa);

TOTALE INVESTIMENTO			
	dirette		**TOTALE**
	2021	**2022**	
Investimenti ordinari	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
Investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti	**€ 199.500,00**	**€ 0,00**	**€ 199.500,00**

TOTALE	€ 199.500,00	€ 0,00	€ 199.500,00

VISTA la garanzia del *Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese* di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 deliberata in data **19/02/2021** per un'intensità agevolativa di **1,39** % ESL;

TENUTO CONTO delle verifiche effettuate dalla **UNICREDIT SPA** in ordine alla regolarità formale e alla completezza della documentazione, nonché alla sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 e dell'assunzione da parte della stessa banca/intermediario finanziario della relativa delibera di finanziamento n. **22042674** del **11/01/2021**;

RITENUTA, pertanto, concedibile l'agevolazione nella misura massima pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75 (duevirgolasettantacinque) per cento, per gli *investimenti ordinari* e/o del 3,575 (trevirgolacinquecentosettantacinque) per cento, per gli *investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti*, su un piano convenzionale di ammortamento, con rate semestrali e della durata di cinque anni, di importo corrispondente al finanziamento deliberato avente le caratteristiche previste all'articolo 4 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 e nel rispetto dei limiti dell'intensità di aiuto massima in rapporto agli investimenti, in conformità all'articolo 17 del regolamento GBER, ovvero al regolamento (CE) n. 702/2014 per le imprese agricole e al regolamento (CE) n. 1388/2014 per le imprese della pesca e acquacoltura;

DECRETA

Art. 1
(Concessione delle agevolazioni e impegno risorse)

1. All'impresa **FACCHINI LINO SNC DI FACCHINI PAOLO & C.** con sede legale in **VIA BELTRAMI 8 Curtatone (MN)** è concesso un contributo di **€ 20.134,31** commisurato agli interessi sull'importo del *finanziamento* deliberato di **€ 199.500,00**, pari ad un'intensità agevolativa di **9,96%** ESL, per un investimento da realizzare nella sede operativa ubicata in **VIA BELTRAMI 8 Curtatone (MN)**.

2. L'onere di cui sopra graverà sulla contabilità speciale n. 5850 del Fondo per la crescita sostenibile alimentata dalle risorse disponibili sul capitolo 7489 piano di gestione 1 del bilancio di previsione del *Ministero*, secondo la seguente ripartizione per annualità (espressa in Euro):

ANNO	2021	-	-	-	-	-
IMPORTO	€ 20.134,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Art. 2
(Piano delle erogazioni)

1. Le agevolazioni concesse sono erogate dal *Ministero* in un'unica soluzione ovvero in quote annuali in base alle modalità di cui all'articolo 10 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 e al punto 13 della circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, secondo il seguente piano delle erogazioni (importi in Euro):

ANNO	1	2	3	4	5	6
IMPORTO	€ 20.134,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2. L'erogazione del contributo è subordinata al completamento dell'investimento, da ultimare entro dodici mesi dalla data di stipula del finanziamento, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 5, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, che l'impresa deve attestare entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'investimento stesso e, comunque, non oltre 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento secondo lo schema di cui all'allegato n. 2 della citata circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 e in base alle modalità di cui al punto 13.2 della medesima circolare. Qualora l'investimento ammissibile effettivamente sostenuto risulti inferiore al *finanziamento*, il *Ministero* provvede a rideterminare, a conclusione dell'investimento, le agevolazioni calcolate all'atto della concessione del contributo.

3. Secondo quanto previsto al punto 13 della citata circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, ai fini dell'erogazione del contributo in un'unica soluzione ovvero della prima quota di contributo l'impresa beneficiaria deve presentare al *Ministero*, in via esclusivamente telematica, la Richiesta Unica (modulo RU), redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 3 e secondo le modalità indicate al punto 13.3 della suddetta circolare e corredata delle dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori, utilizzando lo schema di cui all'allegato n. 4, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestanti, altresì, il requisito di nuovo di fabbrica. Nel caso di investimento realizzato con il ricorso alla locazione finanziaria, alla richiesta unica deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di leasing attestante l'avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento, corredata di analoghe dichiarazioni liberatorie dei fornitori.
4. Ai fini dell'erogazione delle quote di contributo successive alla prima, laddove previste, l'impresa beneficiaria deve presentare al *Ministero,* in via esclusivamente telematica, la Richiesta di Pagamento (modulo RP) secondo le modalità indicate al punto 13.5 della suddetta circolare.

Art. 3
(Obblighi e impegni del Soggetto beneficiario)

1. L'impresa beneficiaria delle agevolazioni si impegna a:

a) completare l'investimento entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di stipula del finanziamento, nei termini di cui all'articolo 5, comma 5 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016;
b) rispettare con regolarità il piano di rimborso previsto dal *finanziamento;*
c) presentare al *Ministero* la documentazione indicata al punto 13 della circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017;

d) in caso di acquisto in leasing, l'impresa locataria è obbligata ad esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto di leasing, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, come previsto all'articolo 5, comma 7 decreto interministeriale 25 gennaio 2016;
e) consentire e favorire in ogni fase del procedimento lo svolgimento di controlli e monitoraggi disposti dal *Ministero*, nonché da competenti organismi statali, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal decreto interministeriale 25 gennaio 2016 e corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dallo stesso *Ministero,* ivi inclusa l'acquisizione di un campione dei titoli di spesa facenti parte dell'investimento agevolato, in base a quanto previsto al punto 13.9 della circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017;
f) comunicare tempestivamente al *Ministero* e per conoscenza alla banca o all'intermediario finanziario l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione, dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016;
g) trasmettere tempestiva comunicazione al *Ministero* qualora i beni oggetto dell'investimento siano alienati, ceduti o distratti dall'uso produttivo nei 3 anni successivi alla data di completamento dell'investimento stesso e qualora ricorrano le altre fattispecie previste all'articolo 12 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016;
h) sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante gli investimenti per i quali sono state ottenute le agevolazioni di cui al presente decreto, riportare, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, la dicitura "Spesa di euro … realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e s.m.i.". La fattura che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione;
i) conservare ogni fattura, documento ed attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni per un periodo di dieci anni dalla data di concessione delle agevolazioni medesime;

Art. 4
(Sospensione delle erogazioni)

Il *Ministero* sospende l'erogazione del contributo all'impresa nelle more del perfezionamento del provvedimento di revoca nei casi di cui al successivo art. 5, nonché qualora emerga che l'impresa beneficiaria non abbia adempiuto alle condizioni contrattuali del rimborso del finanziamento o di corresponsione dei canoni di leasing e che non si sia rimessa al corrente con i pagamenti entro il termine di 120 gg. dall'inadempimento.

Art. 5
(Revoche)

1. Il *Ministero* può revocare i benefici concessi, in tutto o in parte, verificandosi anche una sola delle seguenti ipotesi:

a) venga accertato che l'impresa beneficiaria in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
b) venga accertata l'assenza, all'atto di presentazione della domanda di agevolazione, dei requisiti di ammissibilità previsti all'articolo 3, comma 1 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016;
c) i beni oggetto del *finanziamento* o del contratto di leasing siano alienati, ceduti o distratti dall'uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di completamento dell'investimento;
d) venga accertata la non conformità degli investimenti realizzati a quanto previsto all'articolo 5 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016;

e) l'investimento non sia stato concluso nei termini di cui all'articolo 5, comma 5 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016;
f) l'impresa beneficiaria non provveda alla trasmissione della dichiarazione di ultimazione dell'investimento entro 60 giorni dalla data di ultimazione e, comunque, entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento;
g) l'impresa beneficiaria non presenti le richieste di erogazione (moduli RU e RP) delle quote di contributo nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 e al punto 13 della circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017;
h) l'impresa beneficiaria non ottemperi all'obbligo di apporre su ogni fattura la dicitura prescritta dall'articolo 10, comma 6 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016;
i) l'impresa beneficiaria sia stata oggetto di dichiarazione di fallimento prima che siano trascorsi tre anni dalla data di completamento dell'investimento;
j) l'impresa beneficiaria non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'articolo 11 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016;
k) emerga che l'impresa beneficiaria abbia fruito di agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi beni e per le medesime spese oltre i limiti delle intensità massime previste nei regolamenti comunitari applicabili;
l) intervenga la risoluzione o decadenza del contratto di *finanziamento*, tranne nel caso di rimborso anticipato o, nel caso di leasing, di riscatto anticipato;
m) venga accertato che il *finanziamento* accordato all'impresa determina il superamento del limite massimo di 4 milioni di euro previsto all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e ss.mm.ii.;
n) l'impresa beneficiaria non provveda all'apertura della sede operativa nel territorio nazionale, secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016.

2. Il *Ministero* procede, altresì, alla revoca dell'agevolazione, in tutto o in parte, senza ulteriore preavviso all'impresa beneficiaria, qualora il contratto di finanziamento non venga stipulato ovvero, venga stipulato per un importo inferiore rispetto al finanziamento inizialmente deliberato.

3. Il *Ministero* procede alla revoca dell'agevolazione, in tutto o in parte, anche nel caso in cui sussistano le ulteriori condizioni di revoca previste dal decreto interministeriale 25 gennaio 2016 e dalla circolare 15 febbraio 2017, n. 14036, e ss.mm.ii.

Art. 6
(Restituzione quote)

Per effetto della revoca, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare. Nel caso in cui, in conseguenza dell'intervenuta revoca, si debba provvedere alla restituzione, in tutto o in parte, del beneficio già erogato, secondo quanto disposto dall'articolo 9 del d. lgs. 31/03/1998 n. 123, l'importo da restituire è maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ferma restando l'applicazione delle eventuali altre sanzioni amministrative pecuniarie previste.

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe Bronzino)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.